

SETTORE

MANOVRE

LE NOVITÀ FISCALI DEL “DECRETO CLIMA” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

RIFERIMENTI

- **Artt. 2, 7 e 8, DL n. 111/2019 convertito dalla Legge n. 141/2019**

IN SINTESI

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione del c.d. “Decreto Clima”.

Tra le modifiche apportate al testo originario, relativamente alle disposizioni di natura fiscale, si segnala l'estensione:

- *del c.d. “buono mobilità” anche per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale;*
- *degli incentivi per la vendita di prodotti alimentari / detergenti, sfusi o alla spina anche alla grande distribuzione e all'apertura di nuovi negozi che prevedono esclusivamente la vendita di prodotti sfusi.*

Va evidenziato che il Decreto dispone altresì un'ulteriore proroga, dal 15.10.2019 al 15.1.2020, della ripresa dei versamenti tributari e dei versamenti / adempimenti contributivi sospesi a favore dei soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia a decorrere dal 24.8.2016.

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. 13.12.2019, n. 292 la Legge n. 141/2019 (in vigore dal 14.12.2019) di conversione del DL n. 111/2019, c.d. "Decreto Clima", contenente una serie di misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva n. 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.

In particolare, si segnalano le agevolazioni contenute negli artt. 2 e 7, riguardanti rispettivamente il "buono mobilità" e gli incentivi alla **vendita di prodotti sfusi / alla spina**.

È confermata la concessione di un'ulteriore proroga (contenuta nell'art. 8) dei versamenti / adempimenti sospesi per i soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia intervenuto nel 2016.

"BUONO MOBILITÀ" - Art. 2

È confermata, al fine di incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane ed i servizi di trasporto pubblico locale, l'introduzione del c.d. "buono mobilità".

SOGGETTI INTERESSATI

Il buono mobilità è riconosciuto ai residenti nei **Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria** in materia di qualità dell'aria (procedure 10.7.2014, n. 2014/2147 e 28.5.2015, n. 2015/2043), che **rottamano entro il 31.12.2021**:

- **autovetture** omologate fino alla classe Euro 3;
- **motocicli** omologati fino alla classe Euro 2 / Euro 3 a due tempi.

AMMONTARE DEL BUONO

Il buono mobilità, assegnato fino ad esaurimento delle risorse (il fondo di **dotazione** previsto per il 2019 è pari a € 5 milioni), ammonta a:

- € 1.500 per ogni **autovettura** rottamata;
- € 500 per ogni **motociclo** rottamato.



Il buono in esame **non costituisce** reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

UTILIZZO DEL BUONO

Il buono è utilizzabile **entro i successivi 3 anni** per l'acquisto, anche a favore di conviventi, di:

- **abbonamenti al trasporto pubblico** (locale e regionale) e di altri servizi integrativi;
- **biciclette** anche a **pedalata assistita**.



In sede di conversione, l'utilizzo del buono è stato **esteso anche all'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale**.

Rottamazione entro il 31.12.2021



Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate ad uno specifico Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

INCENTIVI PER LA VENDITA DI PRODOTTI SFUSI / ALLA SPINA - Art. 7

È confermata l'introduzione di un contributo economico a fondo perduto a favore degli **esercenti commerciali** che vendono **prodotti sfusi / alla spina**, finalizzata a ridurre la produzione di rifiuti e contrastare gli effetti climalteranti.

SOGGETTI INTERESSATI

Il contributo è riconosciuto agli **esercenti commerciali**:

- **di vicinato** ex art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 114/98 ossia, quelli con **superficie di vendita non superiore**:
 - a **150 mq** nei Comuni con popolazione residente **inferiore a 10.000 abitanti**;
 - a **250 mq** nei Comuni con popolazione residente **superiore a 10.000 abitanti**;
- **di media struttura** ex art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 114/98 ossia, gli esercizi con superficie superiore ai predetti limiti previsti per gli esercizi di vicinato e **fino**:
 - a **1.500 mq** nei Comuni con popolazione residente **inferiore a 10.000 abitanti**;
 - a **2.500 mq** nei Comuni con popolazione residente **superiore a 10.000 abitanti**.



In sede di conversione, il contributo in esame è stato **esteso** anche agli esercenti commerciali di **grandi dimensioni (grande distribuzione)** ex art. 4, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 114/98, ossia agli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla citata lett. e);

che **attrezzano spazi per la vendita di prodotti**:

- **alimentari e detergenti**;
- **sfusi / alla spina**.

In sede di conversione, il contributo in esame è riconosciuto anche in caso di **apertura di nuovi negozi** che prevedono **esclusivamente la vendita di prodotti sfusi**.

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

In sede di conversione sono state riviste le condizioni per il riconoscimento del contributo in esame.

In particolare, è necessario:

- lo svolgimento dell'attività di vendita per un **periodo minimo di 3 anni** (pena la revoca del contributo);
- che il **contenitore** offerto dall'esercente **sia**:
 - **riutilizzabile**;
 - **conforme alla normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti**.

Si rammenta che, in precedenza, era previsto che il contenitore fornito dall'esercente non fosse monouso.

UTILIZZO CONTENITORI PROPRI

In sede di conversione, per effetto dell'introduzione del **comma 1-bis** è ora previsto che il cliente (acquirente) possa **utilizzare contenitori propri**, a condizione che siano:

- **riutilizzabili**;
- **puliti**;
- **idonei all'uso alimentare**.

All'esercente è comunque riconosciuta la **possibilità di rifiutare** l'utilizzo di contenitori *"che ritenga igienicamente non idonei"*.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo spetta:

- per un importo pari alla **spesa sostenuta e documentata** fino ad un **ammontare massimo di € 5.000**;
- **secondo l'ordine di presentazione delle domande**, fino ad esaurimento delle risorse (€ 20 milioni per il 2020 e 2021).

Si rammenta che, come previsto dal comma 4, del citato art. 7, il contributo in esame va utilizzato nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Esercenti commerciali di vicinato e di media / grande struttura che:

- **attrezzano spazi per la vendita di prodotti alimentari / detergenti, sfusi e alla spina**
- **aprono nuovi negozi per la vendita esclusiva di prodotti sfusi**



- Svolgimento attività di vendita per **almeno 3 anni**
- **contenitore offerto riutilizzabile / conforme alla normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti**



Possibile utilizzo, per i clienti, di **contenitori propri se riutilizzabili / puliti / idonei all'uso alimentare**



Contributo a fondo perduto di importo pari alla **spesa sostenuta e documentata** fino ad un **ammontare massimo di € 5.000**

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate ad uno specifico Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI / ADEMPIMENTI SISMA CENTRO ITALIA - Art. 8

In sede di conversione è confermata, con la modifica dei commi 11 e 13 dell'art. 48, DL n. 189/2016, a favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dal terremoto dal 24.8.2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria):

- la **proroga al 15.1.2020** (in precedenza 15.10.2019) della **ripresa dei versamenti tributari sospesi**, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 15.1.2020 (in precedenza era richiesto il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime 5 rate entro il 15.10.2019), senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Tale proroga opera per i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo / esercenti attività agricole;
- la **proroga al 15.1.2020** (in precedenza 15.10.2019) della **ripresa degli adempimenti / versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi INAIL sospesi**, scadenti nel periodo 24.8.2016 (ovvero 26.10.2016) – 30.9.2017, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 15.1.2020 (in precedenza era richiesto il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime 5 rate entro il 15.10.2019), senza applicazione di sanzioni ed interessi.

